



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale



Classif.: 1.20.4/1/2012

Consiglio
Regionale del
Piemonte



0010439/A04010 12/03/2012

Ai referenti
dei Consigli Comunali dei Ragazzi
(CCR)
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni interessati
LORO SEDI

OGGETTO: *Manifestazione "Ragazzi in Aula" – Edizione 2012*

Dal 1998 l'Assemblea Regionale del Piemonte organizza, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, **"Ragazzi in Aula"**. Questa iniziativa offre agli studenti che frequentano gli Istituti di Istruzione di secondo grado una simulazione da protagonisti di una seduta del Consiglio Regionale, nel corso della quale sono presentati, discussi ed eventualmente approvati, progetti di legge elaborati proprio da gruppi di giovani. Dal 2009 viene inoltre offerto alle classi selezionate un percorso formativo di educazione alla democrazia che si svolge in una giornata presso la sede del Consiglio regionale dedicata alla simulazione di una seduta di commissione.

Per l'anno scolastico in corso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, considerati gli esiti positivi delle precedenti manifestazioni, intende promuovere, in via sperimentale, questa importante occasione formativa anche ai CCR, con le modalità che troverete nel bando allegato.

"Ragazzi in Aula" troverà il suo esito finale nel prossimo autunno a Torino presso Palazzo Lascaris, nell'Aula dell'Assemblea Regionale.

La prima fase preparatoria consisterà nell'accogliere, nella sede del Consiglio regionale, i referenti dei Consigli Comunali dei Ragazzi interessati all'iniziativa, per un incontro informativo a loro riservato.

La giornata informativa si svolgerà venerdì 30 Marzo p.v. dalle ore 14.00 alle 16.00 presso la Sala Viglione al primo piano in via Alfieri 15, sede del Consiglio Regionale.

Poiché gli obiettivi dell'esperienza proposta - stabilire un contatto tra gli studenti e la più alta istituzione della Regione e sperimentare, insieme a loro, percorsi di formazione culturale e civile - rientrano nelle finalità didattiche, Vi invitiamo a dare la Vostra adesione a questa esclusiva iniziativa, confermando la Vostra partecipazione tramite fax al n° 011/57.57.425 o mediante e-mail all'indirizzo ccr@cr.piemonte.it entro il **26 Marzo p.v.**

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott. Francesco de Sanctis

Il Presidente
On. Valerio Cattaneo

RM/DB/PRS-VC

“RAGAZZI IN AULA 2012”

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1) *La manifestazione prevede:*

a) la selezione di progetti di legge redatti da

a₁) Istituti secondari di secondo grado: studenti che frequentano i primi quattro anni della *scuola media superiore di secondo grado* del Piemonte, sulla base di progetti di legge che vengono da loro redatti;

a₂) Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) singoli o associati: studenti, che frequentano i primi quattro anni della *scuola media superiore* che, possibilmente, abbiano già fatto parte di un Consiglio Comunale dei Ragazzi nel territorio del Piemonte;

b) una giornata formativa da svolgersi presso la sede del Consiglio regionale – Torino – Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15, nel mese di settembre/ottobre, rivolta non solo al gruppo dei firmatari dei progetti ma all'intera classe alla quale appartengono o a tutti i componenti del CCR. Durante la giornata si simulerà la seduta di commissione e si forniranno gli elementi di diritto regionale necessari a comprendere il funzionamento dell'Assemblea e l'iter del processo legislativo, inoltre si assisterà ad una vera seduta d'aula. Qualora non fosse possibile portare la classe o il CCR a Palazzo Lascaris, si eseguirà una visita direttamente alla scuola o presso la sede del CCR da parte dei funzionari che seguono i progetti per le diverse Direzioni, simulando sul posto la seduta di commissione.

c) simulazione d'Aula (dicembre) che coinvolge i 7 firmatari dei progetti.

2) *I gruppi devono essere composti obbligatoriamente da 7 studenti ciascuno (frequentanti i primi quattro anni della *scuola media superiore*) e ogni classe o ogni CCR può presentare più progetti.*

3) *Elaborazione proposte di legge:*

- ogni progetto di legge - composto da una relazione che non superi le 30 righe e da un articolato comprendente da 1 a 5 articoli – dovrà attenersi alle materie di competenza regionale (art. 117 della Costituzione), e potrà essere sia innovativo sia modificativo della legislazione regionale vigente; ove si ritiene di intervenire in una materia che non rientra nella competenza regionale, si potrà presentare una proposta di legge al Parlamento;
- la proposta, una volta elaborata, dovrà essere inviata non oltre il 5 giugno 2012:

*Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca
via Pietro Micca n° 20 - 10122 Torino
all'attenzione del Dott. Stefano Suraniti
apponendo al plico la dicitura: “Ragazzi in Aula 2012”;*

- insieme alla proposta dovrà essere compilato, in modo estremamente leggibile, il **modulo di adesione** indicando i nominativi degli studenti autori dell'elaborato e **tutti** gli altri dati richiesti.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- Il Consiglio regionale del Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, avvalendosi di una commissione appositamente istituita, procederanno alla selezione, per ciascuna delle otto province, delle proposte di legge più interessanti. ^(*)
- Il Consiglio regionale organizzerà le giornate formative con le classi o con i CCR selezionati presso la sede del Consiglio regionale o, se non possibile, presso gli istituti o le sedi dei CCR. In quell'occasione verranno analizzate le proposte di revisione e verrà presentato l'iter legislativo.
- Le otto proposte saranno poi poste all'ordine del giorno dei lavori della seduta speciale dell'Assemblea regionale, presieduta dal Presidente della stessa.
- Il giorno della discussione in Aula il Presidente darà la parola ai relatori che illustreranno la loro proposta e ai giovani che si iscriveranno a parlare. In conclusione di seduta le proposte saranno messe ai voti.
- I giovani dei gruppi prescelti dovranno essere accompagnati a Palazzo Lascaris dal referente che ha seguito il loro lavoro.
- Il Consiglio regionale del Piemonte provvederà a coprire le spese di trasferimento e di ospitalità a Torino per entrambe le giornate previste dalla manifestazione.

Al presente testo sono allegati:

- il modulo di adesione alla manifestazione (da compilare come foglio d'accompagnamento alla proposta di legge da inviare all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero della Pubblica Istruzione), seguendo le modalità sopra indicate;
- brevi indicazioni su come redigere una proposta di legge regionale.

^(*) Qualora una o più province presentino elaborati non considerati idonei, sulla base dei criteri predefiniti in sede di commissione, la commissione stessa sceglierà i migliori tra le altre proposte presentate.

Per ulteriori informazioni:
Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea regionale.
Settore Comunicazione e Partecipazione.
10121 - Torino, via Alfieri, 15. Tel.: 011 57.57.509-128 - Fax: 011 57.57.425
www.cr.piemonte.it



“RAGAZZI IN AULA 2012”

Modulo di adesione

Consiglio Comunale dei Ragazzi di _____
Indirizzo sede _____
Comune _____ Prov. _____ CAP _____
e-mail _____ tel. e fax _____
C.F. _____ P.IVA _____

TITOLO DEL PROGETTO DI LEGGE

Nominativo referente _____
e-mail _____
Indirizzo casa: via _____ CAP _____
Comune _____ tel./cell. _____

Studenti:
1) _____ 4) _____
2) _____ 5) _____
3) _____ 6) _____
7) _____

Firma del Sindaco
e timbro del Comune

Data _____

Il modulo, *affinchè risulti leggibile*, dovrà essere compilato in **stampatello** e dovrà essere spedito **entro il 5 giugno 2012** insieme al progetto di legge al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –

c.a. Dott. Stefano Suraniti
Via Pietro Micca n° 20 - 10122 – Torino

Sulla busta apporre la dicitura “Ragazzi in Aula 2012”

BREVI INDICAZIONI SU COME REDIGERE UNA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

LIMITI DI CONTENUTO ALLE PROPOSTE DI LEGGI REGIONALI

I soggetti che in Italia esercitano potestà legislativa sono lo Stato e le Regioni.

Lo Stato ha la funzione legislativa esclusiva, ovvero può intervenire solo una legge statale, nell'elenco di materie contenuto nell'articolo 117, comma 2 della Costituzione.

La potestà legislativa delle regioni a Statuto ordinario (tra queste il Piemonte), ai sensi dell'articolo 117 Cost. come recentemente modificato è di due tipi:

- concorrente, (art. 117, comma 3), ovvero nella disciplina di materie determinate legiferano sia lo Stato (determinando i principi fondamentali della materia) sia la Regione (con norme di dettaglio, nei limiti dei principi fondamentali dettati dallo Stato, adattando la legislazione alla Regione);
- residuale (art. 117, comma 4) in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (hanno la stessa efficacia delle leggi dello Stato e si sostituiscono ad esse).

La potestà legislativa regionale (sia quella “concorrente” che quella “residuale”, come sopra precisata) dev'essere esercitata inoltre “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117, comma 1, Cost.).

Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la potestà legislativa secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Il Governo, quando ritenga che la legge regionale ecceda la competenza della Regione - ossia quando ritenga che la legge regionale abbia disciplinato materie appartenenti allo stato - può promuovere la questione di legittimità costituzionale (ricorso in via principale) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (cfr. art.127, nuovo testo, della Costituzione).

La legge regionale potrebbe comunque arrivare al giudizio della Corte costituzionale qualora la questione di legittimità sia prospettata (ed accolta dal giudice) nel corso di un giudizio davanti ad un giudice (ricorso in via incidentale).

Brevi indicazioni su come redigere una proposta di Legge regionale

Per preparare una proposta di legge regionale occorre, dunque, in primo luogo rispettare i limiti e le materie (competenza legislativa concorrente o residuale regionale) entro cui essa può operare.

Inoltre la proposta di legge regionale:

- non può andare contro le norme della Costituzione, contro i principi fondamentali riservati allo Stato, per le materie di legislazione concorrente, o contro i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi comunitari;
- può riguardare solo attività e comportamenti che si svolgono nell'ambito del territorio regionale piemontese (limite territoriale);
- non può regolare rapporti di diritto privato (rapporti fra persone, diritto di famiglia), ma può riguardare interventi, ed i conseguenti rapporti, fra regione ed altri soggetti (cittadini, enti locali, altri organismi ecc.);
- non può disporre sanzioni penali (reclusione, multa, arresto, ammenda), ma può stabilire sanzioni amministrative (pagamento di somme secondo specifiche procedure).

Qualora si intenda intervenire su materie di competenza esclusiva statale, dovrà essere predisposta una proposta di legge al Parlamento.

Articolo 117 Costituzione

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. **Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:**
 - a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - b) immigrazione;
 - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

Brevi indicazioni su come redigere una proposta di Legge regionale

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

3. Sono **materie di legislazione concorrente** quelle relative a:

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

4. **Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.**

Brevi indicazioni su come redigere una proposta di Legge regionale

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione residuale, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Articolo 121 Costituzione

(omissis)

2. Il Consiglio regionale esercita le **potestà legislative attribuite alla Regione** e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. **Può fare proposte di legge alle Camere.**

(omissis)

1.1 QUALCHE SUGGERIMENTO TECNICO

Scrivere una proposta di legge non è, in sostanza, cosa molto diversa dallo svolgere un tema, o scrivere un articolo per il giornale d'Istituto o di classe.

Ci sono le famose sette domande, rispondendo alle quali si ha una traccia utilizzabile per ogni elaborato scritto:

Brevi indicazioni su come redigere una proposta di Legge regionale

1.1.1 Chi - Cosa – Perché - In quale modo - Con quali mezzi – Dove - Quando

Scrivere una proposta di legge significa, in sintesi, prendere in considerazione un problema che ci sta a cuore ed elaborare una ipotesi di soluzione che contenga:

- chi deve attuare una certa azione (regione, comuni, province associazioni ...);
- che cosa fare, eventualmente indicando serie di azioni collegate tra loro, o azioni alternative (finanziamenti, progetti, contributi);
- perché (a quale scopo, con quali risultati attesi) si deve agire, spiegando sinteticamente qual è la finalità della legge;
- in quale modo (cioè con quale procedimento, attraverso quali passaggi) deve essere attuata o svolta l'azione;
- con quali mezzi si pensa di poter agire, quali risorse si ritiene di potere o dovere impiegare;
- dove (cioè su quale territorio) agire (se regionale o nazionale). Qualora si intenda intervenire in una materia che non rientra nella competenza regionale si può presentare una proposta di legge al Parlamento.
- quando si vuole che la legge diventi efficace, ossia quando si vuole che inizi ad esplicare i propri effetti. Le possibilità possono essere subito (dichiarazione d'urgenza), quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino o un termine superiore che si ritiene più opportuno rispetto ai contenuti della legge.

Dopo che si sono fissati, i punti della nostra ipotesi di soluzione di un problema, si procede a stendere gli articoli del progetto.

Gli articoli sono proposizioni nelle quali si traducono, nel modo più semplice e schematico possibile, i punti sopra indicati.

Ricordiamo poi che si stanno scrivendo norme di legge: le norme sono “precetti”, cioè disposizioni che possono:

- **Obbligare - Vietare - Regolare - Consentire - Stabilire una finalità ad un'azione o ad una serie di azioni.**

Non sono norme di legge i proclami, le prediche, le enunciazioni generiche di finalità che non trovano poi puntuale traduzione in un “precetto”. Quindi evitare introduzioni e svolazzi retorici, proclamazioni di principio, dichiarazioni di intenzioni, ecc.

In tal senso bisogna sempre coniugare i verbi al presente.

Brevi indicazioni su come redigere una proposta di Legge regionale

1.2 UN ESEMPIO

Questo potrebbe essere uno schema puramente orientativo, in cui si tiene conto anche dell’indicazione a limitare a cinque gli articoli della legge:

1.2.1 Articolo 1

Indicare qual è la finalità che la legge vuole perseguire (dispone, contribuisce, organizza, sostiene, finanzia, ecc.) e a quali principi di ispira.

1.2.2 Articolo 2

Indicare a quali soggetti (con quali caratteristiche, con quali requisiti, ecc.) sono indirizzate le azioni di cui all’art.1.

1.2.3 Articolo 3

Schematizzare il procedimento attraverso il quale i soggetti di cui all’articolo 2 possono chiedere gli interventi o i modi con i quali la Regione esercita gli interventi di cui all’articolo (es.: la domanda per ottenere i benefici deve essere redatta secondo i criteri stabiliti dalla legge o da successivo atto – regolamento di Giunta o provvedimento di attuazione - deve pervenire all’ufficio competente che predispone una graduatoria ed assegna i contributi fino ad esaurimento dei fondi stanziati).

1.2.4 Articolo 4

Incaricare la Giunta, che deve attuare la legge, di fornire informazioni sul raggiungimento dei risultati raggiunti.

Queste informazioni sono utili per conoscere i tempi ed i modi di attuazione della legge, le conseguenze per i destinatari diretti e per tutti i cittadini della Regione.

Inoltre è utile per valutare se occorre modificare ancora la legge per raggiungere i risultati stabiliti dalla prima legge (c.d. clausole valutative).

1.2.5 Articolo 5

Indicare, se la proposta comporta una spesa la somma che si intende stanziare per dare attuazione alla legge. Tale importo deve essere pensato in modo che, sia proporzionato agli scopi di cui all’articolo 1 e al numero di soggetti richiedenti o destinatari di cui all’articolo 2.